

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1463/70 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 1970****relativo all'istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare l'articolo 75,

visto il regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾ ed in particolare l'articolo 16,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 543/69 prevede all'articolo 16 la fissazione delle caratteristiche tecniche di un apparecchio di controllo che sostituirà per quanto possibile il libretto individuale di controllo, nonché la fissazione simultanea delle modalità di omologazione, di impiego e di controllo di detto apparecchio e delle date a decorrere dalle quali i veicoli dovranno esserne muniti ;

considerando che le attuali possibilità della tecnica permettono di prevedere lo sviluppo e la produzione di modelli di apparecchi di controllo atti a sostituire interamente il libretto individuale di controllo e ad assicurare nel contempo un controllo efficace di tutti i gruppi di tempi previsti nel regolamento (CEE) n. 543/69 relativi alle attività e al riposo degli equipaggi dei veicoli ;

considerando che lo sviluppo e la produzione degli apparecchi di controllo, nonché l'introduzione dei servizi necessari per il loro montaggio, riparazione e controllo richiedono un certo tempo ; che è altresì opportuno prevedere un montaggio distribuito su un certo periodo onde mantenere una situazione equilibrata sul mercato, dando la priorità ai veicoli che

saranno messi in servizio per la prima volta a decorrere da una certa data ed ai veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose ;

considerando che l'obbligo di istituire un siffatto apparecchio di controllo può essere imposto soltanto ai veicoli immatricolati negli Stati membri ; che taluni di questi veicoli possono inoltre essere esclusi senza inconvenienti dal campo d'applicazione del presente regolamento ;

considerando che, per effettuare un controllo efficace, l'apparecchio deve essere di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode ; che a tale scopo è in particolare necessario che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun membro dell'equipaggio registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili ;

considerando che una registrazione automatica di altri elementi riguardanti la marcia del veicolo, quali la velocità e il percorso, può contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida razionale del veicolo e che pertanto si ravvisa l'opportunità di procedere anche alla registrazione di tali elementi ;

considerando che in taluni Stati membri non esistono ancora disposizioni relative agli apparecchi di controllo installati a bordo di veicoli stradali e che negli altri Stati membri le disposizioni in materia differiscono tra loro ; che tali lacune e divergenze possono ostacolare la libera circolazione dei veicoli stradali nella Comunità e sono tali da provocare distorsioni nelle condizioni di concorrenza ;

considerando che, per eliminare tali inconvenienti,, è necessario stabilire precise norme comunitarie di costruzione e di montaggio ; che, per evitare qualsiasi ostacolo all'immatricolazione dei veicoli muniti degli apparecchi di controllo, nonché qualsiasi ostacolo alla loro messa in circolazione o al loro uso ed all'utilizzazione di detti apparecchi su tutto il terri-

⁽¹⁾ GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49.

torio degli Stati membri, è necessario prevedere una procedura d'omologazione CEE ;

considerando che, per garantire il funzionamento sicuro e regolare dell'apparecchio di controllo, è opportuno prevedere condizioni uniformi per le verifiche e i controlli periodici ai quali dev'essere sottoposto l'apparecchio installato ;

considerando che gli obiettivi citati del controllo dei tempi di lavoro e riposo esigono che i datori di lavoro e i membri dell'equipaggio siano tenuti a vigilare sul buon funzionamento dell'apparecchio eseguendo accuratamente le operazioni richieste dalla regolamentazione ;

considerando che, in relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione e per un miglior controllo delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 543/69, è opportuno prevedere, durante il periodo precedente l'istituzione obbligatoria dell'apparecchio di controllo, disposizioni transitorie che permettano a ciascuno Stato membro, per i veicoli immatricolati nel suo territorio, di anticipare le date previste nel regolamento per il montaggio dell'apparecchio di controllo conforme alle prescrizioni del presente regolamento ovvero di imporre un apparecchio di controllo conforme a un modello che abbia ottenuto un'omologazione di portata nazionale ;

considerando che il ricorso a quest'ultima possibilità da parte di uno Stato membro non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 543/69 ; che conformemente alle norme di una sana gestione economica è opportuno evitare, entro un termine eccessivamente breve, la sostituzione di tale apparecchio di controllo conforme ad un modello che ha ottenuto un'omologazione di portata nazionale e che pertanto è opportuno prevedere un certo rinvio della data a decorrere dalla quale i veicoli di cui trattasi dovranno essere muniti dell'apparecchio di controllo conforme alle condizioni del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

CAPITOLO I

Principi e campo d'applicazione

Articolo 1

L'apparecchio di controllo ai sensi del presente regolamento deve rispondere, per quanto riguarda le condizioni di costruzione, di montaggio, di utilizzazione e di controllo, alle prescrizioni del presente regolamento e dei relativi allegati I e II, che ne sono parte integrante.

Articolo 2

Per il presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 543/69.

Articolo 3

L'apparecchio di controllo deve essere montato e utilizzato sui veicoli adibiti al trasporto su strada dei viaggiatori o delle merci e immatricolati in uno Stato membro, ad eccezione dei veicoli di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 543/69 nonché dei veicoli adibiti a un servizio regolare di trasporto di persone il cui percorso di linea superi i 50 km.

Articolo 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1975 sono obbligatori, all'atto della loro messa in servizio, il montaggio e l'utilizzazione dell'apparecchio di controllo per i seguenti veicoli :

- a) i veicoli immatricolati per la prima volta a decorrere da tale data ;
- b) i veicoli che effettuano trasporti di merci pericolose, indipendentemente dalla data della loro immatricolazione.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1978, il montaggio e l'utilizzazione dell'apparecchio di controllo sono obbligatori per gli altri veicoli.

Articolo 5

I membri dell'equipaggio dei veicoli muniti di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni degli allegati I e II non sono tenuti ad essere in possesso del libretto individuale di controllo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 543/69. Ad essi non è più applicabile l'articolo 14 di detto regolamento.

CAPITOLO II

Omologazione

Articolo 6

Le domande di omologazione CEE per un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione sono presentate ad uno Stato membro, corredate degli opportuni documenti descrittivi, dal fabbricante o dal suo mandatario. Per un medesimo modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione la domanda può essere presentata ad un solo Stato membro.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro accorda l'omologazione CEE a ogni modello di apparecchio di controllo o ad ogni modello di foglio di registrazione, se i medesimi sono conformi alle norme previste nell'allegato I del presente regolamento e se lo stesso Stato membro è in grado di sorvegliare la conformità della fabbricazione al modello omologato.

Articolo 8

1. Gli Stati membri assegnano al richiedente un marchio di omologazione CEE conforme al modello fissato nell'allegato II per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione da essi omologato ai sensi dell'articolo 7.

2. Mediante regolamento la Commissione può attribuire al Lussemburgo un numero distintivo per il marchio di omologazione CEE di cui al paragrafo precedente in sostituzione della lettera che ad esso è attribuita in virtù dell'allegato II, capitolo I, paragrafo 1, al fine di assicurare la concordanza con gli accordi internazionali di cui il Lussemburgo diverrebbe parte.

Articolo 9

Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di omologazione trasmettono a quelle degli altri Stati membri, entro il termine di un mese, una copia della scheda di omologazione corredata di una copia dei documenti descrittivi necessari o comunicano alle stesse il rifiuto di omologazione per ciascun modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione che esse rispettivamente omologano o rifiutano di omologare; in caso di rifiuto, comunicano la motivazione della decisione.

Articolo 10

1. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE di cui all'articolo 7 costati che degli apparecchi di controllo o dei fogli di registrazione recanti il marchio di omologazione CEE da esso assegnati non sono conformi al modello che ha omologato, adotta le misure necessarie per stabilire la conformità della fabbricazione al modello omologato. Le autorità competenti di detto Stato avvertono quelle degli altri Stati membri delle misure prese, che possono giungere, se necessario, fino al ritiro dell'omologazione CEE.

Dette autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di tale non conformità.

2. Qualora lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE contesti la non conformità di cui è stato informato, gli Stati membri interessati procurano di addivenire ad un accordo. La Commissione è tenuta al corrente e procede, se necessario, alle opportune consultazioni per raggiungere una soluzione.

3. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, del ritiro di un'omologazione CEE accordata nonché dei motivi di tale misura.

Articolo 11

1. Il richiedente l'omologazione CEE per un modello di foglio di registrazione deve precisare sulla domanda il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) tale modello di foglio è destinato ad essere utilizzato.

2. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro indicano, sulla scheda di omologazione del modello del foglio di registrazione, il modello (o i modelli) di apparecchio (apparecchi) di controllo sul quale (o sui quali) il modello di foglio può essere utilizzato.

Articolo 12

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la messa in circolazione o l'uso dei veicoli muniti dell'apparecchio di controllo per motivi riguardanti tale apparecchio, se quest'ultimo è munito del marchio di omologazione CEE di cui all'articolo 8 e della targhetta di montaggio di cui all'articolo 14.

Articolo 13

Ogni decisione di rifiuto o di ritiro dell'omologazione di un modello di apparecchio di controllo o di foglio di registrazione adottata in base al presente regolamento è motivata in modo preciso. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso offerte dalla legislazione vigente negli Stati membri e dei termini per la presentazione dei ricorsi stessi.

CAPITOLO III

Montaggio e controllo*Articolo 14*

1. Sono autorizzati ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione dell'apparecchio di controllo soltanto i montatori o le officine autorizzate a tal fine dalle autorità competenti degli Stati membri, sentito il parere dei fabbricanti interessati.

I montatori o le officine autorizzati possono essere altresì abilitati ad effettuare, se del caso congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri, le operazioni di verifica del montaggio e di controllo.

2. Il montatore o l'officina autorizzati appongono un marchio particolare sui sigilli apposti. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro tengono un registro dei marchi utilizzati.

3. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente l'elenco dei montatori o officine autorizzati e si trasmettono copia dei marchi impiegati.

4. La conformità del montaggio dell'apparecchio di controllo alle prescrizioni del presente regolamento è attestata dalla targhetta di montaggio apposta secondo le modalità previste nell'allegato I.

CAPITOLO IV

Disposizioni di utilizzazione

Articolo 15

Il datore di lavoro ed i membri dell'equipaggio sorvegliano il buon funzionamento dell'apparecchio e vigilano a che i sigilli siano intatti. Sono vietati interventi od operazioni aventi per effetto di falsare le indicazioni o le registrazioni. I sigilli debbono essere strappati solo in caso di assoluta necessità, debitamente provata.

Articolo 16

1. Il datore di lavoro rilascia ai membri dell'equipaggio un numero sufficiente di fogli di registrazione, in relazione al carattere individuale di tali fogli, alla durata del servizio ed alla necessità di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo. Il datore di lavoro consegna ai membri dell'equipaggio soltanto fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo.

2. Il datore di lavoro è tenuto a conservare i fogli di registrazione per la durata di almeno un anno dalla data di utilizzazione; i fogli relativi ad ogni membro dell'equipaggio dovranno essere esibiti a qualsiasi richiesta degli agenti incaricati del controllo.

Articolo 17

1. I membri dell'equipaggio non utilizzano fogli di registrazione sporchi o deteriorati. I fogli devono essere adeguatamente protetti in tal senso.

Nel caso di deterioramento di un foglio contenente registrazioni, i membri dell'equipaggio debbono accludere il foglio deteriorato al foglio di riserva utilizzato per sostituirlo.

2. I membri dell'equipaggio adottano le disposizioni necessarie per mantenere ininterrottamente in funzione l'apparecchio dal momento in cui prendono in consegna il veicolo sino al momento in cui sono scaricati dalla responsabilità del medesimo. Essi debbono preoccuparsi in particolare della concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio e l'ora legale del paese d'immatricolazione del veicolo, nonché di azionare i dispositivi di commutazione che consentono di distinguere i vari tempi da registrare.

Quando i membri dell'equipaggio, allontanandosi dal veicolo, non possono utilizzare gli elementi dell'apparecchio collegato al veicolo, i gruppi di tempi debbono figurare sul foglio di registrazione mediante

qualsiasi procedimento leggibile ed atto ad evitare l'insudiciamento dei fogli, segnatamente mediante iscrizioni a mano o registrazione automatica.

Nel caso contemplato al precedente comma, i membri dell'equipaggio devono aver cura che l'iscrizione dell'inizio di un gruppo di tempi avvenga all'inizio del periodo di tempo al quale l'iscrizione si riferisce.

3. Il membro dell'equipaggio deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio
- b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio
- c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio
- d) la lettura del contachilometri
 - prima del primo viaggio registrato sul foglio
 - prima del primo viaggio di ogni giornata di servizio
 - alla fine dell'ultimo viaggio di ogni giornata di servizio
 - alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio
 - in caso di cambiamento di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato)
- e) se del caso, l'ora del cambiamento di veicolo.

4. L'apparecchio deve essere concepito in modo da consentire agli agenti incaricati del controllo di leggere, eventualmente previa apertura dell'apparecchio, senza manipolazione del foglio, le registrazioni relative alle nove ore che precedono l'ora del controllo.

L'apparecchio deve inoltre essere concepito in modo da consentire di accertare senza apertura della custodia che le registrazioni vengono effettuate.

5. I membri dell'equipaggio devono essere in grado di presentare ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo il foglio o i fogli di registrazione riportanti almeno la totalità dei tempi del periodo di 14 giorni che precede il momento del controllo.

6. Ogni Stato membro può prendere le misure necessarie per ridurre il periodo previsto al paragrafo precedente sino a un minimo di due giorni per i membri dell'equipaggio dei veicoli immatricolati nel suo territorio, sempreché essi effettuino trasporti nazionali.

Articolo 18

1. In caso di guasto o di funzionamento difettoso dell'apparecchio, il datore di lavoro è tenuto a farlo riparare da montatori autorizzati o presso officine autorizzate, al più tardi non appena il veicolo è tornato alla sede dell'impresa.

Se il ritorno alla sede può essere effettuato solo dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso, la riparazione deve essere effettuata durante il percorso.

Gli Stati membri possono prevedere, nel quadro delle disposizioni di cui all'articolo 21, la facoltà per le autorità competenti di vietare l'uso del veicolo per i casi in cui non si ripari il guasto o il funzionamento difettoso alle condizioni sopra stabilite.

2. Durante il periodo del guasto o del funzionamento difettoso dell'apparecchio, i membri dell'equipaggio devono riportare le indicazioni relative ai gruppi di tempi, nella misura in cui non sono più registrati dall'apparecchio correttamente sul foglio o sui fogli di registrazione, oppure su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione.

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie

Articolo 19

Ciascuno Stato membro può, per i veicoli immatricolati nel suo territorio, anticipare le date di applicazione di cui all'articolo 4.

Articolo 20

1. Salvo l'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n° 543/69, ciascuno Stato membro

può, per i veicoli immatricolati nel suo territorio, imporre durante il periodo precedente l'istituzione obbligatoria dell'apparecchio di controllo di cui all'articolo 4, il montaggio e l'utilizzazione di un apparecchio di controllo conforme ad un modello omologato su scala nazionale.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, il montaggio e l'utilizzazione di un apparecchio di controllo conforme alle disposizioni degli allegati I e II del presente regolamento sono obbligatori solo a decorrere dal 1° gennaio 1980 per i veicoli muniti di un apparecchio di controllo rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 21

1. Gli Stati membri adottano in tempo utile, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'attuazione del presente regolamento.

Dette disposizioni vertono, tra l'altro, sulla organizzazione, la procedura e gli strumenti di controllo, nonché sulle sanzioni applicabili in caso d'infrazione.

2. Gli Stati membri si prestano mutua assistenza per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento e per il controllo dell'applicazione stessa.

3. Quando le autorità competenti di uno Stato membro vengono a conoscenza di un'infrazione alle disposizioni del presente regolamento, commessa da un membro dell'equipaggio di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, esse possono segnalarlo alle autorità dello Stato in cui il veicolo è stato immatricolato. Le autorità competenti si comunicano reciprocamente tutte le informazioni in loro possesso in merito alle sanzioni applicate per dette infrazioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. SCHEEL

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI COSTRUZIONE, DI PROVA, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO

I. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente allegato, si intende per :

a) **Apparecchio di controllo :**

apparecchio montato a bordo di veicoli stradali per indicare e registrare in modo automatico o semiautomatico dati sulla marcia di questi veicoli e su certi tempi di lavoro dei loro equipaggi.

b) **Foglio di registrazione :**

foglio concepito per ricevere e fissare registrazioni, da collocare nell'apparecchio di controllo e sul quale i dispositivi scriventi dell'apparecchio tracciano in modo continuo i diagrammi dei dati da registrare.

c) **Costante dell'apparecchio di controllo :**

caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d'entrata necessario per ottenere l'indicazione e la registrazione della distanza percorsa di 1 km ; questa costante deve essere espressa in giri per chilometro ($k = \dots$ giri/km) o in impulsi per chilometro ($k = \dots$ imp/km).

d) **Coefficiente caratteristico del veicolo :**

caratteristica numerica che esprime il valore del segnale d'uscita emesso dal pezzo previsto sul veicolo per il raccordo all'apparecchio di controllo (presa di uscita del cambio in certi casi, ruota del veicolo in altri), quando il veicolo percorre la distanza di un chilometro misurata in condizioni normali di prova (cfr. capitolo VI, lettera c) del presente allegato). Il coefficiente caratteristico viene espresso in giri per chilometro ($w = \dots$ giri/km) o in impulsi per chilometro ($w = \dots$ imp/km).

e) **Circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote :**

media delle distanze percorse da ciascuna delle ruote che imprimono il movimento al veicolo (ruote motrici) durante una rotazione completa. La misurazione di queste distanze deve essere effettuata in condizioni normali di impiego (cfr. capitolo VI, lettera c) del presente allegato) e viene espressa con : $1 = \dots$ mm.

II. CARATTERISTICHE GENERALI E FUNZIONI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

L'apparecchio deve fornire la registrazione dei seguenti elementi :

- 1) distanza percorsa dal veicolo
- 2) velocità del veicolo
- 3) tempo di guida
- 4) altri tempi di lavoro e di presenza sul lavoro del membro o dei membri dell'equipaggio
- 5) interruzioni di lavoro e tempi di riposo giornaliero
- 6) apertura della custodia contenente il foglio di registrazione.

Per i veicoli utilizzati da un equipaggio composto di più membri, l'apparecchio deve consentire la registrazione dei tempi di cui ai punti 3), 4) e 5), simultaneamente e in modo differenziato per due membri dell'equipaggio, su due fogli distinti. Se l'equipaggio è composto di più di due membri, la registrazione dei tempi deve essere effettuata con precedenza per i membri con qualità di conducenti.

III. CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

a) Prescrizioni generali

1. Per l'apparecchio di controllo sono prescritti i seguenti dispositivi :

1.1. Dispositivi indicatori

- della distanza percorsa (contatore totalizzatore)
- della velocità (tachimetro)
- del tempo (orologio)

1.2. Dispositivi registratori comprendenti :

- un registratore della distanza percorsa
- un registratore della velocità
- uno o più registratori del tempo rispondenti alle condizioni fissate al capitolo III, lettera c), punto 4

1.3. Un dispositivo segnalatore che indica sul foglio di registrazione ciascuna apertura della custodia contenente tale foglio.

2. L'eventuale presenza nell'apparecchio di altri dispositivi oltre quelli sopra elencati non deve compromettere il buon funzionamento dei dispositivi obbligatori né ostacolare la lettura.

L'apparecchio deve essere presentato per l'omologazione munito degli eventuali dispositivi complementari.

3. Materiali

3.1. Tutti gli elementi costitutivi dell'apparecchio di controllo devono essere realizzati con materiali dotati di stabilità e di resistenza meccanica sufficienti e con caratteristiche elettriche e magnetiche invariabili.

3.2. Ogni cambiamento di un elemento costitutivo dell'apparecchio o della natura dei materiali impiegati per la sua fabbricazione deve essere autorizzato dall'autorità che ha omologato l'apparecchio.

4. Misurazione della distanza percorsa

Le distanze percorse possono essere totalizzate e registrate :

- in marcia avanti e in marcia indietro, oppure
- unicamente in marcia avanti.

L'eventuale registrazione delle manovre di marcia indietro non deve assolutamente influire sulla chiarezza e la precisione delle altre registrazioni.

5. Misurazione della velocità

5.1. Il campo di misurazione dell'indicatore della velocità è stabilito dal certificato di omologazione del modello.

5.2. La frequenza propria ed il dispositivo di smorzamento del meccanismo di misurazione devono essere tali che i dispositivi indicatore e registratore della velocità possano, nell'ambito del campo di misurazione, seguire le accelerazioni fino a 2 m/s^2 , entro i limiti delle tolleranze ammesse.

6. Misurazione del tempo (orologio)

6.1. Il comando del dispositivo di regolazione dell'orologio deve trovarsi all'interno di una custodia contenente il foglio di registrazione, di cui ciascuna apertura viene registrata automaticamente sul foglio di registrazione.

6.2. Se il meccanismo di avanzamento del foglio di registrazione è comandato dall'orologio, la durata di funzionamento corretto di quest'ultimo, dopo completa ricarica, deve superare di almeno il 10 % la durata di registrazione corrispondente alla carica massima di fogli dell'apparecchio.

Se il meccanismo di avanzamento del foglio è comandato dal movimento del veicolo, l'orologio deve poter funzionare correttamente senza ricarica per almeno una settimana.

7. Illuminazione e protezione

7.1. I dispositivi indicatori dell'apparecchio devono essere muniti di un'illuminazione adeguata antiabbagliante.

7.2. Per le normali condizioni di utilizzazione, tutte le parti interne dell'apparecchio devono essere protette contro l'umidità e la polvere. Esse devono inoltre essere protette contro l'accessibilità mediante involucri che devono poter essere sigillati.

b) Dispositivi indicatori

1. Indicatore della distanza percorsa (contatore totalizzatore)

1.1. Il valore della graduazione più piccola del dispositivo indicatore della distanza percorsa deve essere di 0,1 km.

1.2. Le cifre del contatore totalizzatore devono essere chiaramente leggibili ed avere un'altezza di 4 mm almeno.

1.3. Il contatore totalizzatore deve poter indicare fino a 99.999,9 km almeno.

2. Indicatore della velocità (tachimetro)

2.1. All'interno del campo di misurazione, la graduazione della velocità dev'essere graduata uniformemente per intervalli di 1, 2, 5 oppure 10 km/h. Il valore in velocità della scala (intervallo compreso fra due segni di riferimento successivi) non deve superare il 10 % della velocità massima che figura alla fine del campo di misurazione.

2.2. All'esterno del campo di misurazione, il settore di indicazione non deve essere numerato.

2.3. La lunghezza dell'intervallo della graduazione corrispondente ad una differenza di velocità di 10 km/h non deve essere inferiore a 10 mm.

2.4. Su un indicatore a lancetta, la distanza fra la lancetta e il quadrante non deve superare 3 mm.

3. Indicatore del tempo (orologio)

Il quadrante dell'orologio dev'essere visibile e leggibile sull'apparecchio montato.

c) Dispositivi registratori

1. *Prescrizioni generali*

- 1.1. In ogni apparecchio, indipendentemente dalla forma del foglio di registrazione (nastro o disco), si deve prevedere un punto di riferimento che permetta di collocare correttamente il foglio di registrazione in modo da garantire l'esatta corrispondenza fra l'ora indicata dall'orologio e la marcatura oraria sul foglio.
- 1.2. Il meccanismo che trascina il foglio di registrazione deve garantire che quest'ultimo scorra senza gioco e possa venire collocato e tolto liberamente.
- 1.3. Il dispositivo di avanzamento del foglio di registrazione, nel caso in cui quest'ultimo abbia forma di disco, sarà comandato dal meccanismo dell'orologio. In questo caso il movimento di rotazione del foglio sarà continuo ed uniforme con una velocità minima di 7 mm/h misurata sul bordo interno della corona circolare che delimita la zona di registrazione della velocità.

Negli apparecchi del tipo a nastro, se il dispositivo di avanzamento dei fogli è comandato dal meccanismo dell'orologio, la velocità di avanzamento in linea retta sarà di 10 mm/h almeno.

- 1.4. Le registrazioni della distanza percorsa, della velocità del veicolo e dell'apertura della custodia contenente il foglio (i fogli) di registrazione devono essere automatiche.

2. *Registrazioni della distanza percorsa*

- 2.1. Ogni distanza di 1 km percorsa deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1 mm della coordinata corrispondente.
- 2.2. Anche a velocità che raggiungano il limite superiore del campo di misurazione, il diagramma dei percorsi deve essere chiaramente leggibile.

3. *Registrazioni della velocità*

- 3.1. La punta scrivente per la registrazione della velocità deve avere, in linea di massima, un movimento rettilineo perpendicolare alla direzione dello scorrimento del foglio di registrazione, indipendentemente dalla forma di quest'ultimo. Tuttavia, si può ammettere un movimento curvilineo della punta scrivente se vengono adempiute le seguenti condizioni:
 - il tracciato descritto da detta punta è perpendicolare alla circonferenza media (nel caso di fogli a forma di dischi) o all'asse della zona riservata alla registrazione della velocità (nel caso di fogli a forma di nastri);
 - il rapporto fra il raggio di curvatura del tracciato descritto dalla punta e la larghezza della zona riservata alla registrazione della velocità non è inferiore a 5 nel caso di fogli a forma di dischi e a 2,4 nel caso di fogli a forma di nastri;
 - le varie graduazioni della scala del tempo devono attraversare la zona di registrazione secondo una curva con lo stesso raggio del tracciato descritto dalla punta scrivente. La distanza tra le graduazioni deve corrispondere al massimo ad un'ora della scala del tempo.
- 3.2. Ogni variazione di 10 km/h della velocità deve essere rappresentata sul diagramma mediante una variazione di almeno 1,5 mm della coordinata corrispondente.

4. *Registrazioni dei tempi*

- 4.1. L'apparecchio di controllo deve permettere, eventualmente mediante la manovra di un dispositivo di commutazione, la registrazione automatica e differenziata delle seguenti categorie di tempi:

- tempo di guida
- altri tempi di lavoro e di presenza sul lavoro
- interruzione del lavoro e tempi di riposo.

L'apparecchio deve essere costruito in modo che sia possibile modificarlo per la registrazione di un altro gruppo di tempi secondo un progetto che il costruttore deve depositare al momento di introdurre la domanda di omologazione.

- 4.2. Le caratteristiche dei tracciati, le loro posizioni relative ed eventualmente i segni previsti nel regolamento (CEE) n. 543/69 devono consentire di riconoscere chiaramente la natura dei differenti tempi.

La natura dei differenti gruppi di tempi è rappresentata nel diagramma da differenze di spessore dei segni che vi si riferiscono o da ogni altro sistema di efficacia almeno pari dal punto di vista della leggibilità e dell'interpretazione del diagramma.

- 4.3. Nel caso di veicoli utilizzati da un equipaggio composto da più membri, le registrazioni di cui al paragrafo 4.1. devono essere operate su due fogli distinti, ciascuno per un membro dell'equipaggio. In tal caso, l'avanzamento dei vari fogli deve essere effettuato dallo stesso meccanismo o da meccanismi sincronizzati.

d) Dispositivi di chiusura

1. La custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione e il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere munita di una serratura.
2. Ogni apertura della custodia contenente il foglio o i fogli di registrazione ed il comando del dispositivo per rimettere l'orologio deve essere marcata automaticamente sul foglio o sui fogli.

e) Iscrizioni

1. Sul quadrante dell'apparecchio devono figurare le seguenti iscrizioni:
 - in prossimità del numero indicato dal contatore totalizzatore, l'unità di misura delle distanze espressa dal simbolo « km » ;
 - in prossimità della scala delle velocità, l'indicazione « km/h » ;
 - il campo di misurazione del tachimetro sotto la forma « Vmin ... km/h, Vmax ... km/h ». Questa indicazione non è necessaria se figura sulla targa segnaletica dell'apparecchio.
2. Sulla targa segnaletica incorporata nell'apparecchio devono figurare le seguenti indicazioni, visibili sull'apparecchio montato:
 - nome ed indirizzo del fabbricante dell'apparecchio,
 - numero di fabbricazione ed anno di costruzione,
 - marchio di omologazione del modello dell'apparecchio,
 - costante dell'apparecchio, con almeno due cifre dopo la virgola, e sotto la forma « k = ... giri/km » o « k = ... imp/km »,
 - eventualmente campo di misurazione della velocità sotto la forma indicata al punto 1.

f) Tolleranze massime (dispositivi indicatori e registratori)**1. Al banco di prova prima del montaggio**

- a) distanza percorsa : $\pm 1\%$ con un minimo di 10 m
- b) velocità : ± 3 km/h
- c) tempi : ± 2 minuti al giorno, con un massimo di 10 minuti in 7 giorni nel caso in cui la durata di marcia dell'orologio dopo la ricarica non è inferiore a questo periodo.

2. All'atto del montaggio

- a) distanza percorsa : $\pm 2\%$ con un minimo di 20 m
- b) velocità : ± 4 km/h
- c) tempi : ± 2 minuti al giorno oppure
 ± 10 minuti ogni 7 giorni

3. In uso

- a) distanza percorsa : $\pm 4\%$ con un minimo di 40 m
- b) velocità : ± 6 km/h
- c) tempi : ± 2 minuti al giorno, oppure
 ± 10 minuti ogni 7 giorni.

4. Le tolleranze massime elencate ai paragrafi 1, 2 e 3 sono valide per temperature oscillanti fra 0° e 40° C; le temperature vengono misurate in prossimità immediata dell'apparecchio.

5. Le tolleranze massime elencate ai paragrafi 2 e 3 si intendono misurate nelle condizioni di cui al capitolo VI.

IV. FOGLI DI REGISTRAZIONE**a) Prescrizioni generali**

1. I fogli di registrazione devono essere di qualità tale, che le registrazioni fattevi siano indelebili, chiaramente leggibili e identificabili.

I fogli di registrazione devono conservare le loro dimensioni in condizioni igrometriche normali.

Deve inoltre essere possibile iscrivere sui fogli, senza deteriorarli e senza impedire la leggibilità delle registrazioni, le indicazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento.

In condizioni normali di conservazione, le registrazioni devono potersi leggere con precisione durante almeno un anno.

2. La capacità minima di registrazione dei fogli, indipendentemente dalla loro forma, deve essere di 24 ore.

Se più dischi sono collegati fra di loro allo scopo di aumentare la capacità di registrazione continua ottenibile senza intervento del personale, i raccordi fra i differenti dischi devono essere attuati in modo che le registrazioni, nel passaggio da un disco all'altro, non presentino né interruzioni né sovrapposizioni.

b) Zone delle registrazioni e loro graduazioni

1. I fogli di registrazione presentano le seguenti zone di registrazione :
 - una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alla velocità,
 - una zona riservata esclusivamente alle indicazioni relative alle distanze percorse,
 - una zona (o delle zone) per le indicazioni relative al tempo di guida, agli altri tempi di lavoro e di presenza sul lavoro, alle interruzioni di lavoro ed al riposo dei conducenti.
2. La zona riservata alla registrazione della velocità deve essere suddivisa in intervalli non superiori a 20 km/h.

Su ciascuna linea di questa suddivisione deve essere indicata in cifre la velocità corrispondente. Il simbolo km/h deve figurare almeno una volta all'interno di questa zona. L'ultima linea di questa zona deve coincidere con il limite superiore del campo di misurazione.
3. La zona riservata alla registrazione dei percorsi deve essere stampata in modo da permettere una facile lettura del numero di chilometri percorsi.
4. La zona (o le zone) riservata(e) alla registrazione dei tempi di cui al punto 1 deve (devono) recare le indicazioni necessarie per individuare senza ambiguità i vari gruppi di tempi.

c) Indicazioni stampate sui fogli di registrazione

Ciascun foglio deve recare stampate le seguenti indicazioni :

- nome e indirizzo o marchio del fabbricante
- marchio di omologazione del modello del foglio
- marchio di omologazione del (o dei) modello(i) di apparecchio(i) nel quale(i) il foglio è utilizzabile
- limite superiore della velocità registrabile stampata in km/h.

Inoltre su ciascun foglio deve essere impressa almeno una linea di indicazione dei tempi graduata in modo da permettere la lettura immediata del tempo per intervalli di 15 minuti, nonché un'agevole determinazione degli intervalli di 5 minuti.

d) Spazio libero per iscrizioni manoscritte

Uno spazio libero sui fogli deve essere previsto per permettere al personale di riportarvi almeno le seguenti indicazioni manoscritte :

- cognome e nome del membro dell'equipaggio
- data e luogo dell'inizio e della fine di utilizzazione del foglio
- numero (numeri) della targa d'immatricolazione del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il membro dell'equipaggio è assegnato durante l'utilizzazione del foglio
- rilevamenti del contatore chilometrico del veicolo (dei veicoli) al quale (ai quali) il membro dell'equipaggio è assegnato durante l'utilizzazione del foglio
- ora del cambio di veicolo.

V. MONTAGGIO DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

1. Gli apparecchi di controllo devono essere montati sui veicoli in modo che il conducente possa sorvegliare facilmente dal suo posto l'indicatore di velocità, il contatore totalizzatore e l'orologio e che tutti i loro elementi, compresi quelli di trasmissione, vengano protetti contro ogni deterioramento casuale.

2. La costante dell'apparecchio di controllo deve poter essere adattata al coefficiente caratteristico del veicolo mediante un adeguato dispositivo chiamato adattatore.

I veicoli con più rapporti al ponte devono essere muniti di un dispositivo di commutazione per riportare automaticamente questi diversi rapporti a quello per il quale l'adattamento dell'apparecchio al veicolo viene effettuato dall'« adattatore ».

3. Una targhetta di montaggio ben visibile viene fissata sul veicolo in prossimità dell'apparecchio, o sull'apparecchio stesso, dopo la verifica durante il primo montaggio. Dopo ciascuna verifica successiva, deve essere apposta una nuova targhetta in sostituzione della precedente.

Sulla targhetta devono essere riportate le seguenti indicazioni :

- nome, indirizzo o marchio del montatore o dell'officina autorizzati
- coefficiente caratteristico del veicolo con 3 decimali sotto forma « $w = \dots$ giri/km » o « $w \dots$ imp/km »
- circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote sotto forma « $1 = \dots$ mm »
- data del rilevamento del coefficiente caratteristico del veicolo e della misurazione della circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote.

4. Sigilli

I seguenti elementi devono essere sigillati :

- a) la targhetta di montaggio ;
- b) le parti estreme del collegamento tra l'apparecchio di controllo vero e proprio ed il veicolo ;
- c) l'adattatore vero e proprio e il suo inserimento nel circuito ;
- d) il dispositivo di commutazione per i veicoli con più rapporti al ponte ;
- e) i collegamenti dell'adattatore e del dispositivo di commutazione agli elementi di montaggio ;
- f) gli involucri di cui al capitolo III, lettera a), punto 4.2.

In casi particolari possono essere previsti, in occasione dell'omologazione del modello dell'apparecchio, altri sigilli, e sulla scheda di omologazione deve essere menzionata la posizione di tali sigilli.

Soltanto i sigilli di collegamento di cui alle lettere b), c) ed f) possono essere tolti in casi d'urgenza ; ogni rimozione di questi sigilli deve formare oggetto di una giustificazione per iscritto, tenuta a disposizione dell'autorità competente.

VI. VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI DELL'APPARECCHIO DI CONTROLLO

a) Verifiche

Ogni apparecchio è sottoposto ad una verifica al momento del suo montaggio a bordo di un veicolo e dopo ogni riparazione.

Al momento della verifica, è obbligatorio accertare che l'apparecchio è di un modello al quale è stata rilasciata un'omologazione CEE, e rilevare gli errori delle indicazioni fornite dai dispositivi indicatori e registratori ; questi errori devono restare nei limiti previsti al capitolo III, lettera f), punto 2 per il montaggio.

b) Controlli periodici

Ogni due anni si procederà a controlli periodici dell'apparecchio montato, che potranno essere effettuati in occasione delle ispezioni tecniche degli autoveicoli.

Saranno in particolare controllati :

- lo stato di buon funzionamento dell'apparecchio ;
- l'integrità dei sigilli ;
- il coefficiente caratteristico del veicolo.

Un controllo periodico dell'apparecchio montato, inteso ad accertare gli errori, durante l'uso, delle indicazioni fornite dai dispositivi indicatori e registratori, verrà effettuato almeno una volta ogni 6 anni. Ciascuno Stato membro può tuttavia prescrivere un termine più breve per questo controllo per i veicoli immatricolati sul suo territorio.

c) Determinazione degli errori

La determinazione degli errori all'atto del montaggio e durante l'uso si effettua nelle seguenti condizioni, che devono essere considerate normali condizioni di prova :


- veicolo a vuoto, in normali condizioni di marcia, con un solo conducente a bordo ;
- pressione dei pneumatici conforme alle indicazioni fornite dal fabbricante ;
- usura dei pneumatici nei limiti ammessi dalle prescrizioni in vigore ;
- movimento del veicolo : questo deve spostarsi, mosso dal proprio motore, in linea retta, su un' area piana, ad una velocità di 50 ± 5 km/h ; il controllo può anche essere effettuato su un appropriato banco di prova a rulli.

ALLEGATO II

MARCHIO E SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

I. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE

1. Il marchio di omologazione è composto da un rettangolo, all'interno del quale si trova la lettera « e » minuscola seguita da un numero distintivo o da una lettera distintiva del paese che ha rilasciato l'omologazione (1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 6 per il Belgio e la lettera L per il Lussemburgo), e da un numero di omologazione corrispondente al numero della scheda di omologazione stabilita per il prototipo dell'apparecchio di controllo o del foglio, posto in una posizione qualsiasi in prossimità del rettangolo.
2. Il marchio di omologazione viene apposto sulla targhetta segnaletica di ciascun apparecchio e su ciascun foglio di registrazione. Esso deve essere indelebile e rimanere sempre ben leggibile.
3. Le dimensioni del marchio di omologazione disegnate qui di seguito sono espresse in millimetri; queste dimensioni rappresentano dei minimi. Si devono rispettare i rapporti fra queste dimensioni.



(1) Queste cifre sono state scelte unicamente a titolo di esempio.

II. SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Lo Stato che ha effettuato l'omologazione rilascia al richiedente una scheda di omologazione di cui viene riprodotto un modello qui di seguito. Per la comunicazione agli altri Stati membri delle omologazioni accordate o degli eventuali ritiri, ciascuno Stato membro utilizza copie di questo documento.

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE

Nome dell'amministrazione competente

Comunicazione concernente ⁽¹⁾ :

- l'omologazione di un modello di apparecchio di controllo
- il ritiro di omologazione di un modello di apparecchio di controllo
- l'omologazione del foglio di registrazione
- il ritiro dell'omologazione del foglio di registrazione

.....

N. di omologazione

1. Marchio di fabbrica o di commercio
2. Denominazione del modello
3. Nome del fabbricante
4. Indirizzo del fabbricante
5. Presentato all'omologazione il
6. Laboratorio di prove
7. Data e numero del verbale di laboratorio
8. Data dell'omologazione
9. Data del ritiro dell'omologazione
10. Modello(i) di apparecchio(i) di controllo sul(i) quale(i) il foglio è destinato ad essere utilizzato
11. Luogo
12. Data
13. In allegato documenti illustrativi:

14. Osservazioni

Firma

.....

⁽¹⁾ Cancellare le menzioni inutili.